

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE ETRUSCO
Via Villani, 19 - 50124 FIRENZE

Dies Annualis

Prolusione Avv. Roberto Palombi

“Il Giudice e la valutazione della perizia”

Firenze, 26 febbraio 2025

1. Ringrazio anzitutto per l’invito a me rivolto in un’occasione così importante e solenne. Il tema benevolmente affidatomi per l’odierno *Dies Annualis* è così ampio da richiedere quanto meno una premessa per delimitarne i confini. Il riferimento in questa sede sarà soltanto alla valutazione delle perizie, psichiatriche e psicologiche, nelle cause di nullità matrimoniale trattate e definite ai sensi del can.1095, per quanto le disposizioni codiciali non precludano ed anzi espressamente contemplino la possibilità di espletare consulenze tecniche in ambiti differenti rispetto alle fattispecie di incapacità consensuale.

Si tratta di un tema che riveste connotazioni di grande attualità e complessità: l’attualità è ampiamente comprovata dal dato statistico, non foss’altro per l’ingente mole di cause trattate e definite per i capi di cui si discorre; nel contempo il tema non è privo di complessità, in ragione dell’assenza, nelle cause di incapacità consensuale, di uno schema di sillogismo probatorio modellato su parametri di riferimento ben consolidati.

2. Mi piace richiamare, proprio a tal proposito, una pronuncia rotale risalente a quasi venticinque anni or sono, la coram Huber del 7 novembre 2001, nella quale viene censurato il modo non lineare con cui i giudici son soliti procedere in via deduttiva, ricorrendo a sillogismi basati su false premesse ovvero deferendo all’esame peritale non già la chiarificazione e la integrazione delle precedenti acquisizioni istruttorie bensì la creazione stessa della prova. Per contro la verità –si annota nella medesima sentenza- può esser cercata e trovata soltanto in via induttiva, vale a dire acquisendo le deposizioni di parti e testimoni in grado di riferire fatti e circostanze da cui si manifesti l’anomalo modo di essere e di agire del nubente; soltanto laddove tale ‘*ratio*’ sia stata provata, sarà il perito a chiarire se la medesima sussista o meno in senso clinico, altresì precisandone natura e gravità.

3. Quando trattiamo della valutazione della perizia siamo indotti a riferirci principalmente alla fase decisoria, in relazione alla quale vengono da sempre richiamati i due ben noti principi ermeneutici: *peritis in arte credendum est* e *iudex est peritus peritorum*. Verrebbe da dire che non vi è causa trattata e definita per i capi di cui si sta discorrendo, in cui non si raccomandi il temperamento tra il doveroso ossequio nei confronti dell’esperto tecnico (dalle cui conclusioni si potrebbe dissentire soltanto *propter contraria gravissima argumenta*) e, dall’altro lato, il ruolo indefettibile del giudice, al quale spetta in via esclusiva la pronuncia circa la validità o meno del consenso.

Ebbene, in questo mio odierno, modesto contributo, avrei pensato di invertire i termini della questione, non concentrandomi inizialmente sulla fase decisoria, ma piuttosto sulla fase istruttoria, anche alla luce della riforma del processo matrimoniale canonico.

Come noto, in base al novellato canone 1678 §3, vi è la possibilità di prescindere dall’espletamento della perizia allorquando la medesima appaia evidentemente inutile.

Ad onor del vero, non si tratta di un'assoluta novità, dal momento che anche nella previgente normativa era prevista la possibilità di non effettuare l'esame peritale, a fronte della riscontrata inutilità del medesimo. Peraltro, in base al tenore letterale del 'vecchio' can.1680 (con il riferimento all'incapacità causata da un '*mentis morbus*') parte della giurisprudenza rotale – mi limito qui a rammentare le pronunce coram Serrano- ha ritenuto che sarebbe stato e sarebbe più difficile omettere la perizia nei casi di incapacità previsti al n.3, di quanto non lo sia con riguardo alle prime due ipotesi del can.1095.

La questione non é di poco conto soprattutto per le cause aventi ad oggetto la compromissione della volizione per difetto di libertà interiore, in particolare laddove quest'ultimo non sia originato dalla malattia mentale, bensì si riconnetta a specifiche circostanze le quali, nelle concrete fattispecie, possano aver pregiudicato la '*facultas eligendi*'. Si ritiene di non errare, a tal proposito, affermando che la problematica della perizia nelle cause per difetto di libertà interna solo in parte attenga alla sua valutazione (specifico tema affrontato in questo *Dies Annualis*) e piuttosto coinvolga il complessivo inquadramento concettuale della fattispecie, vale a dire nell'ambito o meno del secondo numero del canone 1095.

Il tema – si diceva - è stato nuovamente attenzionato dopo l'entrata in vigore del *Mitis Iudex*. Tra i più recenti contributi dottrinali si annovera quello offerto nel 2019 da Mons. David Maria Jaeger, prelado Uditore della Rota Romana, il quale ha rimarcato la peculiarità del nuovo prescritto normativo, dal momento che nel novellato canone 1678 §3 non si ha più esclusivo riferimento al *mentis morbus*, ossia alla vera e propria malattia mentale, ma si ha riguardo anche al concetto (ben più ampio) di "anomalia di natura psichica". Tuttavia il rilievo terminologico, per quanto non trascurabile, non acquisisce a mio avviso un rilievo decisivo, dal momento che di anomalia psichica si tratta anche nell'articolo 209 e seguenti dell'istruzione *Dignitas Connubi* e, in forma ancor più autorevole, se ne fa espressa menzione nel Magistero pontificio: basti qui richiamare la celebre allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana dell'anno 1987.

4. Ad ogni buon conto, per non appesantire questa mia relazione con eccessivi riferimenti dottrinali, vorrei volgere lo sguardo alla più recente giurisprudenza rotale. A tal proposito, si può citare un decreto emesso nel luglio dello scorso anno, con riferimento ad un'interessante fattispecie, il cui iter provo qui a riassumere: dopo una sentenza affermativa del tribunale di prime cure per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore (in cui il perito d'ufficio aveva riscontrato un disturbo di personalità dipendente), la convenuta aveva interposto appello alla Rota Romana, impugnazione ritenuta non dilatoria e quindi ammessa all'ordinaria cognizione, in ragione della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Ad istanza di parte attrice, veniva espletato un esame rogatorio, con nuova escussione di parti e testimoni. Una volta pubblicati gli atti del supplemento istruttorio, il solerte Patrono attoreo aveva richiesto la nomina di un periziere (anche in considerazione delle lacune ravvisate dal Turno nella consulenza tecnica in primo grado). A fronte del decreto di rigetto del Ponente, il predetto Patrono proponeva un infruttuoso ricorso al Collegio. In effetti il Turno, nel confermare la precedente statuizione, affermava l'assoluta inutilità di un nuovo esame peritale, dal momento che quest'ultimo avrebbe comportato un inutile dispendio di tempo e danaro, giacché dalle nuove acquisizioni probatorie non sarebbe emersa neppure la *suspicio* del difetto discrezionale nell'attore. In simili casi, a mio sommo avviso, ci troviamo probabilmente di fronte ad un pregiudizio, nel senso letterale di *prae-iudicium*, ossia di *sententia ante sententiam*.

Sovviene sul punto l'insegnamento del compianto professor Arroba Conde, il quale riteneva che ogniqualvolta il giudice debordi dai limiti della propria competenza tecnica, possa persino configurarsi il rischio di una lesione del diritto di difesa.

5. Più in generale, a suscitare non poche perplessità è l'affermazione, alla stregua di un vero e proprio assioma, della inutilità della perizia in base alla mera valutazione delle dichiarazioni giudizialmente rese da parti e testimoni, le quali per contro necessiterebbero - per il corretto inquadramento delle singole fattispecie- di una qualificata mediazione peritale: i fatti, proprio perché soggettivamente 'filtrati', non possono rappresentare un quid di incontrovertibile.

Prendiamo anzitutto in considerazione le **deposizioni delle parti**. Come ben illustrato in uno studio del Professor Miguel Angel Ortiz, la portata probatoria delle dichiarazioni dipende sia dalla capacità della parte di percepire e riflettere sulla propria storia, sia dalla capacità di manifestare tale percezione. Pensiamo, ad esempio, alla *pseudologia fantastica*, intesa come costruzione immaginaria, più o meno ricca di dettagli apparentemente credibili, ma non corrispondenti al vero, che può essere presente anche in condizioni di debolezza mentale. Più in generale, la 'credibilità' della parte della cui incapacità si controverte talora può essere desunta proprio dalle incoerenze riscontrate nella dichiarazione. In tal senso la giurisprudenza ha accuratamente distinto la capacità consensuale dalla capacità probatoria, che può essere minata da una molteplicità di fattori, quali, ad esempio, la autosuggestione e la egosintonicità del disturbo. Non v'è bisogno di rammentare come sia definito 'egosintonico' un qualsiasi comportamento, sentimento o idea che sia in armonia con i bisogni e desideri dell'Io, o coerente con l'immagine di sé del soggetto. Si è trattato di un passaggio tanto laborioso quanto basilare nella evoluzione della giurisprudenza rotale, spesso chiamata a pronunciarsi in relazione a fattispecie fondate su anomalie psichiche in mancanza di qualsivoglia documento idoneo a ricostruire la storia clinica del soggetto: e ciò non già per l'assenza di gravità della patologia, ma per la natura stessa di quest'ultima, profondamente disturbante per il coniuge e per parenti o amici dell'asserito incapace, ma tutt'altro che percepita da quest'ultimo, convinto di non aver bisogno di cure, e per ciò stesso refrattario ad assoggettarsi a visite specialistiche ed ancor meno ad intraprendere percorsi terapeutici.

Analoga attenzione dev'esser posta nella valutazione delle **deposizioni giudizialmente rese dai testimoni**. Anche a tal riguardo le cautele sono necessarie, a motivo delle possibili difficoltà relazionali e comunicative della parte: ben può darsi l'ipotesi per cui, prima delle nozze, l'asserito incapace non sia stato in grado, per fattori educazionali o per ragioni intrinseche alla propria anomalia psichica, di esternare o comunque di esprimere adeguatamente il proprio disagio interiore, soprattutto nel contesto del nucleo familiare d'origine. Ebbene, non è infrequente il caso di testimoni i quali credibilmente depongano di non aver percepito alcunché di anomalo nel modo di essere e di agire del loro congiunto, in ciò non contraddicendo le sue dichiarazioni ma indirettamente denotando il solco di incomunicabilità profonda sperimentato nei rapporti con il medesimo.

Ricordo in proposito una sentenza coram Turnaturi del 12 giugno 2003, affermativa per il capo del difetto di discrezione di giudizio, in cui la descrizione positiva dei familiari in merito agli anni della prima giovinezza dell'attore non ostava, ma persino contribuiva al pieno accoglimento della tesi da quest'ultimo prospettata.

6. Proprio quest'ultima pronuncia affermativa offre lo spunto per ampliare il discorso, nel cui ambito il tema dell'*evidenter inutilis* non deve essere considerato, sempre e comunque, alla stregua di un elemento *pro vinculo*. Infatti non vi è alcun dubbio di come si possa prescindere dall'espletamento della perizia, ai sensi del Canone 1678 §3, anche in fattispecie in cui l'anomalia psichica del nubente, già emersa in modo inequivocabile dalle precedenti acquisizioni probatorie, renda del tutto superflua l'acquisizione di una specifica consulenza tecnica.

I casi, pur se non frequenti, possono registrarsi non soltanto nella giurisprudenza rotale, ma anche in quella dei tribunali interdiocesani. Non certo per compiacenza e piaggeria nei confronti di chi oggi benevolmente mi ospita, posso citare un decreto dello scorso 27

novembre emesso dal **Tribunale Ecclesiastico Etrusco**, confermativo di una sentenza affermativa del Tribunale Umbro: il difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità ad assumere gli oneri coniugali sono stati accertati e dichiarati in capo all'attore, senza la necessità di acquisizione della consulenza tecnica, in quanto l'uomo aveva sofferto di un acclarato episodio depressivo maggiore in età coeva alla manifestazione del consenso matrimoniale.

7. Il tema dell'inutilità della perizia è stato sin qui affrontato con esclusivo riguardo al processo ordinario. Tuttavia non possiamo tralasciare di confrontarci con il **processus brevior coram Episcopo**, vale a dire con una delle principali innovazioni introdotte con la riforma del processo matrimoniale canonico. Per esigenze di sintesi, mi limiterò qui a richiamare il dato normativo, con specifico riferimento all'articolo 14 delle *'Regulae Servandae'*: in quest'ultimo si fa espressa ed esclusiva menzione del difetto di uso di ragione, senza alcun riguardo al grave difetto di discrezione di giudizio ed all'incapacità ad assumere gli obblighi coniugali.

Ebbene, tutti noi sappiamo quanto siano rare le cause trattate e definite a norma del n.1 del can.1095, vale a dire di un prescritto normativo che monsignor Stankiewicz, insigne giurista e per molti anni decano della Rota Romana, qualificava come pressoché pleonastico; mi sovviene, nell'ambito della giurisprudenza del tribunale apostolico, soltanto la arcinota coram Caberletti del 26 febbraio 1999.

Non solo, ma la citata norma introdotta dal *Mitis Iudex* fa menzione di un difetto di uso di ragione che emerga in modo inequivocabile da *documenta medica*, non già da perizie (e men che meno da relazioni peritali extragiudiziali).

Anche per questo non appare condivisibile, almeno a mio sommo avviso, la posizione dottrinale di chi ritiene l'espletamento della perizia *ex officio* perfettamente compatibile con il rito brevior. Ciò sia in ragione di ragioni di ordine logico-procedurale (la necessità della perizia dovrebbe di per sé dimostrare che non ricorre, nella singola fattispecie, l'evidenza della nullità), sia, se mi è consentito, per una considerazione di carattere più ampio e generale: è pur vero che viviamo in un'epoca in cui il dogma sembra essere quello della celerità, ma non può essere quest'ultima la *suprema lex* dinanzi ad un accertamento di validità di un sacramento della maturità cristiana: forse qualche mese impiegato per acquisire una qualificata consulenza tecnica non potrebbe che giovare alla *salus animarum* delle parti, illuminando i giudici nell'emettere una pronuncia effettivamente conforme a giustizia e verità.

8. Ovviamente l'aver privilegiato quest'oggi la valutazione della perizia in fase istruttoria non esime dal considerarne la rilevanza nella fase decisoria: è infatti innegabile il ruolo di qualificata mediazione che il perito riveste nell'offrire al giudice il proprio contributo per il corretto inquadramento delle singole fattispecie di incapacità consensuale.

Ciò è vero a tal punto che Mons. Serrano è giunto a prospettare la possibilità di affiancare alle abituali presunzioni *iuris* e presunzioni *hominis*, una sorta di **presunzioni della scienza**, secondo le quali si dovrebbe invertire l'onere della prova —o del ragionamento del giudice— e considerare moralmente certe le conclusioni della scienza se non siano contraddette da altri indizi. Tale affermazione è stata recepita in varie pronunce della giurisprudenza rotale, tra cui si annoverano la coram Sable del 24 maggio 1999 e la coram Defilippi del 5 luglio 2007. Si può certo controvertere dell'inquadramento concettuale della *praesumptio scientiae*; a maggior ragione si può dubitare della sua idoneità ad operare un effetto di così grande rilievo quale l'inversione dell'onere della prova. Tuttavia non si può dubitare di come l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale *de quo* abbia ben focalizzato un problema nodale, vale a dire la necessità di una costante attenzione, da parte degli operatori del diritto, all'evoluzione della *'scientia'* (termine ovviamente da riferire in via principale, se non esclusiva, alle progressive

acquisizioni della scienza psichiatrica). Per esigenze di sintesi, mi limiterò ad una rapida rassegna dei principali criteri ermeneutici.

a) Più non si controverte, in giurisprudenza, in merito al decisivo rilievo che possono assumere i **quadri psicotici**, anche non in fase acuta, come quelli di tipo schizofrenico: pacificamente si riconosce, a fronte di un convincente riscontro peritale, la loro idoneità a cagionare una concreta alterazione delle facoltà psichiche sottese ai processi di compiuta attribuzione di significato, di critica valutazione e di autonoma scelta dei diritti-doveri matrimoniali. Eppure sino a pochi decenni or sono, nella vigenza del codice piano-benedettino, ha certamente prevalso un rigoristico orientamento giurisprudenziale: presunzione generale, infatti, era la non compromissione delle facoltà critico-estimative e volitive, a meno che non fosse acclarata la concomitanza della patologia con il momento della prestazione del consenso nonché la sua efficacia invalidante, di norma identificata con la chiara manifestazione di una fase accessuale. Tale restrittiva interpretazione viene efficacemente contestata in una coram Turnaturi del 20 febbraio 1998, laddove si evidenzia come nelle psicosi endogene il nefasto influsso sull'integrità del consenso sia evidente anche "*praeter phasim acutam vel conclamatum*". Tale sentenza si rivela di peculiare interesse, giacché sottolinea come, pur laddove si sia raggiunta la prova dei lucidi intervalli, questi ultimi potrebbero assumere rilievo laddove la questione abbia a concernere il difetto di uso di ragione per *amentia* o *dementia*, non già in materia di difetto di discrezione di giudizio.

b) Passando a considerare la **patologia nevrotica**, per decenni é stata in proposito inopportunosamente diffusa, nella giurisprudenza rotale, una generica '*praesumptio levitatis*'. Gradualmente, peraltro, tale impostazione é stata posta in discussione, sia sul piano giurisprudenziale, sia in ambito dottrinale. Non può tacersi in proposito, anteriormente alla promulgazione del codice vigente, il grande contributo offerto dalle sentenze coram Pompedda, le quali hanno posto in luce come le nevrosi siano da considerare fra le cause di ordine psico-patologico che possono condurre ad una coartazione delle capacità critico-estimative ed alla libertà di scelta del nubente.

Il tema dell'incidenza della patologia nevrotica sulla validità del consenso, ad onor del vero, è stato per lo più considerato con riferimento al difetto di discrezione di giudizio, ma nulla osta alla sua considerazione anche nell'ambito dell'incapacità all'assunzione degli oneri.

Ebbene, anche per alleggerire questa mia esposizione, mi sia consentita una divagazione di carattere cinematografico. Mi sovviene in particolare la caratterizzazione comica di un noto attore e regista romano: mi riferisco ad un personaggio di nome *Furio*, il quale - con i suoi tic e con le sue varie manifestazioni psicopatologiche nella vita quotidiana - era solito proporre una serie nevroticamente ossessiva e ripetitiva dei medesimi quesiti, a tal punto che una delle sue principali vittime, vale a dire la moglie *Magda*, dopo aver esternato la propria disperazione con l'espressione "*Non ce la faccio più!*", si congedava da un così pesante e pedante consorte.

In circostanze del genere vi chiedo e mi chiedo quanto una struttura di personalità gravemente nevrotica sia compatibile con la creazione di un'autentica comunione di vita coniugale: forse la linea di demarcazione tra difficoltà ed impossibilità ad assumere gli oneri matrimoniali non è poi così netta.

c) Ed infine qualche parola a proposito del *mare magnum* dei **disturbi di personalità**, al cui riguardo la questione non può esaurirsi in termini esclusivamente probatori, giacché coinvolge la nozione stessa di personalità psicopatica. Non sarà fuor di luogo considerare come lo stesso termine 'disturbo di personalità' sia di origine relativamente recente, giacché i tentativi di classificazione anteriori al DSM-III mai si erano avvalsi di siffatto termine; da un punto di vista descrittivo formale, si é fatto ricorso ad un modello fenomenologico: basti considerare la

classificazione proposta dallo Schneider, cui si deve la definizione di personalità psicopatiche vieppiù richiamata nella giurisprudenza rotale antecedente alla promulgazione del nuovo Codice. In quest'ultima una presunzione trovava pressoché generale applicazione, fondata sulla netta distinzione, sotto il profilo delle *'praesumptiones hominis'*, tra psicosi da un lato e personalità psicopatiche dell'altro: "*pro incapacitate psychopatici nulla exstat praesumptio*". Ebbene, anche in questo ambito abbiamo assistito ad una profonda evoluzione della giurisprudenza canonica, ed oggi sono innumerevoli le pronunce affermative fondate sulla valutazione della *'gravitas'* del disturbo di personalità individuato in capo alla parte periziata. Non è questa la sede per analizzare i vari passaggi e tutti i risvolti di questa evoluzione. Ci si può limitare a rilevare come, nella giurisprudenza dei primi due decenni del nuovo Millennio, non si sia registrato alcun significativo mutamento prospettico. Con ogni probabilità, in ambito psichiatrico forense canonico e soprattutto nell'ottica del necessario dialogo tra giudice e perito psichiatra, si imporrà un ulteriore approfondimento in merito all'espletamento dell'esame condotto in base al modello dimensionale proposto dal DSM-5.

9. Certamente il dialogo ora richiamato, vale a dire il fruttuoso confronto tra diritto canonico e progresso delle scienze deve essere posto per così dire al riparo da quella che il professor Arroba definiva "**illusione scienziata**": in altre parole, la frequente arrendevolezza o subalternità degli operatori del diritto alle conclusioni degli esperti in scienze psichiche, che si palesa soprattutto quando si convertono automaticamente in categorie giuridiche concetti che nell'altro ambito possiedono diversa portata.

In tale ottica il Giudice non può mai abdicare al suo ruolo di *peritus peritorum* sia nella fase istruttoria sia nella fase decisoria: non ci può essere una reale divisione o cesura tra le due fasi.

Mi piace qui ricordare una pronuncia risalente nel tempo, molto spesso citata e che comparve in un fortunato volume dal titolo "L'im maturità psicoaffettiva nella giurisprudenza della Rota Romana": la sentenza coram Civili del 12 aprile 1989, che deve la propria fama per aver pronunciato per la prima volta, negativamente, un caso di *'incapacitas ad onera'* per un convenuto affetto da mammismo, categoria da inscrivere nell'ambito del disturbo dipendente. Dopo una doppia pronuncia affermativa per incapacità del convenuto, il Turno Rotale aveva accolto la sua domanda di "*causae retractatio*"; erano state espletate ben due perizie a cura di insigni psichiatri, Gargioli Testa, uno dei quali aveva sottoposto l'uomo ad una visita alla presenza di un sedicente dottor Muller (cognome non proprio originale il quale aveva funto da traduttore): le convergenti valutazioni, concludenti per la sostanziale assenza di anomalie nel periziando, erano state basilari per l'emanazione della sentenza negativa, avverso la quale veniva interposto rituale appello. Ebbene, costituito il superiore Turno coram Huber, era da questi nominato un periziere, le cui conclusioni – formulate sulla base della sola valutazione degli atti- sostanzialmente non si discostavano da quelle precedentemente formulate. Esaurita la fase dibattimentale, si giungeva a sentenza : era decretato un *'dilata et compleantur acta'*, motivato dalle perplessità del Turno circa talune circostanze di fatto non pienamente acclarate. Il supplemento istruttorio era curato personalmente dal Ponente, e proprio dalla sua nuova indagine emergevano significativi elementi, che inducevano ad una rilettura dell'intero percorso esistenziale del periziando; di qui, senza necessità di ulteriori consulenze tecniche, l'emanazione della definitiva pronuncia affermativa del 20 maggio 1995.

10. Quanto ai criteri specifici elaborati dalla giurisprudenza canonica in tema di valutazione della perizia, per ragioni di tempo dovrò limitarmi ad una rapida rassegna, , muovendo da quella **effettuata soltanto sugli atti**, vale a dire senza diretto esame della parte. Di norma l'espletamento della consulenza tecnica soltanto *'super actis'* non é originato da approssimazione o trascuratezza nella conduzione dell'attività istruttoria, bensì é ascrivibile al

preciso diniego della parte convenuta, asserita incapace, a sottoporsi alla diretta indagine peritale. Ciò indipendentemente dai motivi soggiacenti a siffatta scelta processuale, non necessariamente riconducibili ad un atteggiamento pregiudizialmente ostruzionistico, ma che possono esser legati alla ritrosia della parte a riconoscere i propri deficit di ordine psicoaffettivo (soprattutto allorché si debbano rievocare traumi infantili, problemi di ordine psicosessuale, esperienze di tossicodipendenza e via discorrendo), a maggior ragione allorché l'anomalia sia correlata ad una specifica, "patologica" difensività comportamentale (che induce a percepire come maggiormente invasiva e "pericolosa" l'indagine psichiatrica rispetto alla deposizione giudiziale, ipotesi che ben si può verificare allorché il rifiuto del 'directum examen' provenga dalla parte non assente in giudizio).

Ebbene, non é raro nella giurisprudenza rotale un atteggiamento di grande cautela nella valutazione e nell'accoglimento delle perizie 'super actis', giacché é molto problematico basare una diagnosi, con certezza scientifica, solamente sulle testimonianze altrui senza una analisi del soggetto che permetta la raccolta dei dati di tutta la sua storia personale.

In materia viene spesso richiamata la pronuncia della Segnatura Apostolica del 16 giugno 1998, in base alla quale la consulenza tecnica espletata soltanto sugli atti di causa può tutt'al più rappresentare un 'votum', ma non può assurgere al rango di vera e propria perizia; peraltro vi si afferma che si può prescindere dalla perizia allorquando, tra i materiali istruttori, vi siano concludenti documenti clinici.

Ebbene, come si osserva in una coram Defilippi del 5 luglio 2007 (affermativa per il difetto di discrezione nella parte convenuta, assente in giudizio), ciò che va privilegiato, al di là di ogni nominalismo, é la connessione tra la *disceptatio* medico-legale e le altre risultanze istruttorie: in tal caso il *votum* pur se espletato senza la visita peritale, può fornire un grande ausilio al giudice nel conseguimento della necessaria certezza morale.

11. Un'ulteriore considerazione merita l'ipotesi (tutt'altro che infrequente) di **divergenza tra le conclusioni dei periti**, i quali possono porre diagnosi diverse ovvero prospettare differenti valutazioni dei medesimi fatti. In estrema sintesi:

a) secondo le indicazioni del Prof. Arroba, oltre alle conclusioni del perito si devono vagliare il procedimento tecnico da questi utilizzato (fondamento metodologico-argomentativo), l'aderenza agli atti dei fatti che supportano la diagnosi peritale (fondamento fattico), la correttezza antropologica del ragionamento dell'esperto (fondamento antropologico) . In ogni caso è bene non privilegiare le conclusioni di quei periti che si mostrino proclivi a dare loro stessi, contravvenendo al prescritto normativo, la pronuncia sulla validità o meno del consenso;

b) occorre valutare la coerenza delle conclusioni peritali con le altre emergenze probatorie, considerando altresì se il perito si sia potuto o meno giovare del diretto esame della parte;

c) non può esser attribuito maggior peso alla perizia privata rispetto a quella acquisita 'ex officio', principio che tradizionalmente veniva recepito come una sorta di assioma. Rammento qui una coram Bruno del 30 marzo 1990, in cui si ammoniva a non privilegiare le conclusioni del perito di parte giacché può presumersi "*in favorem partis committentis exaratas fuisse*". Tuttavia quest'ultima considerazione, mi pare inscrivere in un pregiudizio quasi mercantilistico e quindi irrispettoso del *munus* peritale. L'evoluzione giurisprudenziale di questi ultimi anni ha se non superato, almeno mitigato questa presunzione. a fronte di una serietà comprovata e ad un consolidato prestigio del perito privato, nulla osta a che le sue conclusioni possano avere un peso maggiori rispetto a quelle formulate dal consulente dell'ufficio.

12. Arriviamo infine alla valutazione dei **test di personalità**, per i quali si raccomanda di considerare :

- a) anzitutto la loro funzione meramente ausiliaria rispetto al complessivo esame peritale;
- b) l'opportunità di non somministrare un solo test: sulla scorta del noto studio di Mons.Colagiovanni, dovrebbero essere utilizzati più test, di diversa natura e specificità;
- c) il divario temporale tra l'epoca delle nozze e la data di somministrazione del test
- d) la necessità di una "mediazione" specialistica per la retta interpretazione del dato testologico.

Proprio quest'ultimo criterio offre lo spunto per una valutazione ancor più ampia. Il ciclo di riunioni culturali dell'Arcisodalizio della Curia Romana quest'anno si concluderà il 16 dicembre con una conferenza dal titolo "Il rischio deterministico nella elaborazione peritale", un rischio -mi permetto di evidenziare- sempre presente, come comprovato da un caso che è stato recentemente definito dalla Rota Romana, con sentenza del 6 dicembre 2024. Provo rapidamente a sintetizzarne l'iter processuale: dopo una sentenza negativa emessa dal Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma per i capi di cui ai numeri 2 e 3 del can.1095 in capo all'attore, questi interponeva appello alla Rota Romana. Il Turno, a seguito di un'ampia istruttoria suppletiva, emetteva sentenza affermativa, a sua volta impugnata dalla parte convenuta. Il nuovo collegio del Tribunale apostolico, dopo l'ammissione della causa ad esame ordinario e l'espletamento di due ulteriori esami peritali, giungeva nel giugno 2023 all'emanazione di una pronuncia negativa *ad omnia*. Fatto sta che l'ultimo esame peritale, senza un'accurata analisi degli atti, aveva affidato l'accertamento della verità alla mera somministrazione del test "Panda" le cui risultanze erano state recepite dal Turno. Proprio questa *ratio procedendi et decernendi* aveva condotto alla richiesta di una ritrattazione della causa. Ebbene il Turno coram Milite, lo scorso 6 dicembre, in un'unica sessione giudicante ha deciso sia per l'accoglimento della *nova causae propositio* sia, nel complessivo riesame della mole degli atti istruttori, per l'emissione della sentenza affermativa.

13. E' tempo ormai di giungere alle considerazioni **conclusive**. A mio avviso, è imprescindibile non limitarsi alla "valutazione" della perizia, tema dell'odierno incontro, ma considerare l'esigenza della sua "valorizzazione". Come si è cercato di evidenziare, si tratta di un mezzo di prova pressoché imprescindibile nelle cause di incapacità consensuale, ed il cui ruolo centrale non è certamente venuto meno nel nuovo processo matrimoniale canonico.

Ovviamente la "valorizzazione" della perizia implica che essa non possa e non debba divenire l'escamotage per dilatare ulteriormente le già larghissime maglie della incapacità consensuale. Il mio riferimento è soprattutto alla fattispecie normativamente contemplata dal can.1095 n.2, sempre più spesso non ricondotta alle ipotesi di compromissione delle facoltà critico-estimative o volitive del nubente, ma ad un informe e, si consenta, proteiforme contenitore in cui far rientrare le ipotesi (patologiche o volontarie) di difetto di retta intenzione.

Il secondo ed ultimo spunto conclusivo mi sovviene pensando ad un personaggio della recente letteratura italiana, centrale ne "Il nome della rosa" di Umberto Eco: il venerabile Jorge da Burgos, il quale si contrapponeva a Guglielmo da Baskerville, affermando che "*la scienza, altro non è se non la ricapitolazione di ciò che già si sa, di ciò che già si conosce*".

Soprattutto in questi anni incerti e convulsi, viene da dubitare della validità di questo assioma. Nonostante ciò, di fronte alle sfide attuali (pensiamo al progresso delle neuroscienze ed agli imprevedibili sviluppi dell'intelligenza artificiale) si avverte la necessità di restare ancorati al più solido insegnamento magisteriale. Ho in precedenza citato l'allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 1987, spesso menzionata dai solerti Difensori del Vincolo soprattutto laddove vi si afferma che l'incapacità di intendere e di volere deve essere correlata ad un difetto che intacchi effettivamente la capacità di accettare, scegliere e vivere gli obblighi matrimoniali e si fonda su una anomalia, "*comunque la si voglia definire*".

Ebbene, in questa espressione "*comunque la si voglia definire*" mi piace vedere un invito al superamento dell'ossessione nosologica ed un incentivo ad una sempre più fruttuosa

interazione tra i vari soggetti processuali, giudici, periti ed avvocati. E' questa forse la migliore via che possiamo seguire per avvicinarci a una vera certezza morale, la quale (a differenza di quella metafisica che nasce dall'essenza delle cose, e di quella fisica che nasce dalla legge della natura) proviene da norme che reggono le azioni umane, e come tale non esclude la possibilità dell'errore ma soltanto la sua probabilità.

E con ciò non intender aggiungere altro, sia per non tediarvi ulteriormente sia per lasciare spazio al dibattito, che auspico, ed anzi sono certo, sarà più interessante di questo mio modesto contributo.